



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8337 DEL 22/09/2020

OGGETTO: Efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico. Accordo Stato regioni 15 ottobre 2018. Attuazione D.G.R. n. 542/2020. Approvazione programma regionale di investimenti per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto l'Accordo Stato Regioni del 15.10.2018 *"in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, al rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale"*, che ha messo a disposizione, a favore delle Amministrazioni regionali, nel quinquennio 2019-2023 importanti risorse anche mediante il ricorso al debito e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, da utilizzare per l'accelerazione degli investimenti;

Considerato che, a seguito del citato Accordo, si sono rese disponibili, per il triennio 2021-2023, risorse pari a € 3.000.000,00 per interventi di efficientamento energetico

dell'edilizia residenziale pubblica;

Vista la D.G.R. n. 542 del 01/07/2020 con la quale, al fine di proseguire nell'attuazione degli investimenti di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, a valere sulle risorse messe a disposizione dall'Accordo Stato Regioni del 15.10.2018, è stato stabilito:

- a) di attivare un programma regionale di investimenti per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica;
- b) che la dotazione finanziaria destinata al suddetto Programma è quantificata in € 3.000.000,00 disponibili a seguito dell'Accordo Stato Regioni del 15.10.2018 ed iscritti al capitolo di spesa del bilancio regionale n. 09755_s, così ripartiti:
 - € 1.000.000 annualità 2021;
 - € 1.000.000 annualità 2022;
 - € 1.000.000 annualità 2023;
- c) che il finanziamento potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili e rendicontabili;
- d) di dare mandato al Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti di attivare, con propria determinazione, il bando di cui trattasi;

Dato atto che, in attuazione della D.G.R. n. 542/2020, è stato predisposto il *Programma regionale di investimenti per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica*, di cui all'Allegato A;

Richiamata la nota prot. reg. n. 116907 del 08/07/2020 con la quale è stato richiesto all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria, in qualità di soggetto beneficiario del Programma di cui trattasi, tenuto conto dei vincoli temporali, per ciascuna annualità di riferimento, di impegnabilità, di esigibilità e rendicontabilità imposti dall'Accordo, nonché della disponibilità finanziaria sopra rappresentata, di voler fornire l'elenco degli interventi attivabili, con il relativo costo, ripartito per annualità (dal 2021 al 2023);

Vista le note prot. n. 11562 del 15/09/2020 e n. 11763 del 17/09/2020, acquisite agli atti rispettivamente con prot. reg. n. 158353 del 16/09/2020 e n. 160511 del 18/09/2020, con le quali l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria ha trasmesso l'elenco degli interventi attivabili nelle annualità dal 2021 al 2023;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto l'art. 28 della l.r. 8/2011 che, dopo avere previsto al comma 1 che il "Responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente responsabile della struttura competente per materia, ove non sia direttamente stabilito per legge o regolamento", prevede al comma 2 che il dirigente, nell'ambito della propria struttura organizzativa, assegna al titolare della posizione organizzativa strutturata competente per materia, la responsabilità dei relativi procedimenti amministrativi;

Visto altresì che il Regolamento di organizzazione prevede all'art. 14, comma 1, lett. l), che il dirigente "è responsabile dei procedimenti amministrativi, quando non provvede a designare i titolari di posizione organizzativa" e all'art. 15, comma 1, lett. f), che il titolare di posizione organizzativa "è responsabile dei procedimenti amministrativi assegnati...";

Ritenuto di assegnare la responsabilità del procedimento per il Programma di cui al presente atto alla Responsabile della Sezione "*Interventi per lo sviluppo sostenibile in materia di energia e rifiuti*", Dott.ssa Maria Ruggiero;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 542 del 01/07/2020, il *Programma regionale di investimenti per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica*, allegato alla presente determinazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Programma, la cui dotazione finanziaria ammonta a complessivi €3.000.000, come stabilito dalla D.G.R. n. 542/2020, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse del capitolo di spesa n. 09755_s del bilancio regionale, annualità 2021 - 2023;
3. di assegnare, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. 8/2011, alla Responsabile della Sezione *Interventi per lo sviluppo sostenibile in materia di energia e rifiuti*, Dott.ssa Maria Ruggiero, la responsabilità del procedimento per il Programma di cui al presente atto;
4. di dichiarare che gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 comma 1 sono assolti con la pubblicazione del presente atto.
5. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 22/09/2020

L'Istruttore
- Stefania Brufani

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/09/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Maria Ruggiero

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/09/2020

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Regione Umbria

Giunta Regionale

**Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti**

**PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

INDICE

1	PREMESSA	2
2	FINALITA'	2
3	SOGGETTO BENEFICIARIO E INTERVENTI AMMESSI	2
4	DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURA DEL CONTRIBUTO	3
5	SPESE NON AMMISSIBILI	3
6	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	4
7	RIBASSI D'ASTA	4
8	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO	4
9	CUMULABILITÀ	5
10	OBBLIGHI PER IL SOGGETTO BENEFICIARIO	5
11	REVOCA	5
12	INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI	5
13	STRUTTURA RESPONSABILE	6
14	ALLEGATI	6

1 PREMESSA

La Regione Umbria, in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 15.10.2018 *“in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, al rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale”*, oltre che in coerenza con gli obiettivi della politica energetica comunitaria e nazionale, nonché della Strategia Energetica Ambientale Regionale per il periodo 2014-2020, di cui alla D.A.L. n. 205 del 07/11/2017, favorisce e promuove l'efficientamento energetico del patrimonio pubblico, da conseguirsi anche attraverso interventi di riduzione dei consumi negli edifici e nelle strutture pubbliche residenziali.

L'Accordo Stato Regioni 2018, in particolare, ha confermato la priorità di investimento e messo a disposizione importanti risorse a favore delle Amministrazioni regionali, da utilizzare per l'accelerazione degli investimenti in materia di efficientamento energetico delle strutture pubbliche. In particolare, per il triennio 2021-2023, l'Accordo ha messo a disposizione per la Regione Umbria € 3.000.000 per interventi di efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica.

2 FINALITA'

2.1 Il presente *“Programma regionale di investimenti per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica”* (di seguito Programma), in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 542 del 01/07/2020, ha la finalità di sostenere la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sull'edilizia residenziale pubblica, su edifici di proprietà dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria (di seguito A.T.E.R. Umbria), allo scopo di favorire l'efficientamento energetico del patrimonio pubblico e concorrere alla riduzione dei consumi di energia primaria di edifici e strutture pubbliche residenziali.

3 SOGGETTO BENEFICIARIO E INTERVENTI AMMESSI

3.1 Per le finalità del presente Programma l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria è individuata quale beneficiario.

3.2 L' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria è direttamente coinvolta ed è responsabile della realizzazione degli interventi.

In particolare:

- nomina il responsabile del procedimento ed espleta tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia di contratti e appalti;
- assicura il monitoraggio dell'investimento attraverso il sistema di monitoraggio Opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del D.L. n. 229/2011;
- garantisce una adeguata collaborazione nelle attività di verifica, attraverso la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati;
- conserva tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento;
- garantisce, qualora l'intervento sia finanziato da più fonti, la contabilità separata della spesa utilizzando appositi capitoli, sia in entrata che in uscita, distinti per ciascuna fonte;
- rispetta le modalità, i tempi e gli obblighi perentori definiti nel presente documento e negli eventuali successivi provvedimenti amministrativi inerenti la concessione dei contributi.

- 3.3 Il presente Programma contiene l'elenco degli interventi ammessi, ripartiti per annualità di competenza¹, così come riportati nell'Allegato 1;
- 3.4 L' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria dovrà riconfermare, all'inizio (entro il 31/01) di ciascuna annualità, l'elenco degli interventi che è in grado di attivare, fermo restando quanto previsto ai successivi punti 4.2 e 4.3.
- 3.5 Sono ammissibili a finanziamento le tipologie di lavori di efficientamento energetico riportate all' Allegato 2 al presente Programma.

4 DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURA DEL CONTRIBUTO

- 4.1 La dotazione finanziaria del Programma ammonta a € 3.000.000,00 così distribuita:
- € 1.000.000,00 per l'annualità 2021;
 - € 1.000.000,00 per l'annualità 2022;
 - € 1.000.000,00 per l'annualità 2023.
- 4.2 La misura del contributo concedibile, per ciascun intervento di efficientamento, è pari al 100% delle spese ritenute ammissibili a finanziamento e comunque, per ciascuna annualità, fino all'importo massimo complessivo di € 1.000.000,00. A.T.E.R. assicura la copertura finanziaria delle quote non coperte dal contributo.
- 4.3 Il contributo definitivo sarà rideterminato, annualmente, in fase di contabilità finale; l'eventuale quota parte del costo degli interventi che risulterà, per ciascuna annualità, eccedere il contributo massimo concedibile rimarrà a carico dell' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria
- 4.4 Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui al precedente punto 3 ammontano, ai sensi della D.G.R. n. 542/2020, a € 3.000.000,00 e troveranno copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa n. 09755_s del bilancio regionale, annualità 2021 – 2023.

5 SPESE NON AMMISSIBILI

- 5.1 Non sono ammissibili le spese:
- relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi;
 - relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario;
 - spese non direttamente funzionali agli interventi previsti dal presente finanziamento e non autonomamente identificabili;
 - acquisizione di macchinari usati ovvero acquisto di mezzi mobili;
 - fondo bonario;
 - imprevisti e arrotondamenti;
 - accantonamenti di cui alla L.R. 3/2010;
 - l'imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora recuperabile.

¹ Annualità in cui ricade il finanziamento di un intervento di efficientamento ed entro cui deve essere conseguita l'esigibilità della relativa spesa. È l'anno di riferimento per gli adempimenti cui deve attenersi il soggetto beneficiario per l'inizio dei lavori, la loro realizzazione e l'ultimazione. Il Programma individua 3 distinte annualità di competenza, quali 2021, 2022 e 2023, ciascuna con una propria dotazione finanziaria destinata al finanziamento degli interventi. Ciascun intervento ammesso a finanziamento ricade in una delle 3 annualità e nelle relative tempistiche di attuazione

6 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

- 6.1 Il presente Programma sarà attuato con successivi atti di impegno finanziario, per annualità di competenza (dal 2021 al 2023), compatibilmente con le effettive disponibilità finanziarie a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale n. 09755_s.
- 6.2 L' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria dovrà provvedere, per tutti gli interventi finanziati in una determinata annualità di competenza, all'ultimazione dei lavori **entro e non oltre il 31 dicembre** della stessa annualità nonché alla rendicontazione di tutte le spese sostenute **entro e non oltre il 15 febbraio** dell'annualità successiva, da predisporre sulla base di atti di pagamento non posteriori al 31 dicembre precedente.

7 RIBASSI D'ASTA

- 7.1 Le economie derivanti da ribassi d'asta possono essere utilizzate nei limiti previsti dal Codice degli Appalti.

8 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO

- 8.1 Il Servizio *Energia, Ambiente, Rifiuti* provvederà alla predisposizione e all'adozione degli atti amministrativi di trasferimento delle quote di contributo nei modi di seguito indicati:

- a) anticipazione, pari al 30% del contributo concesso, a seguito della presentazione della seguente documentazione:
- copia del progetto esecutivo comprensivo del quadro economico;
 - copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico comprensivo della copertura finanziaria dell'eventuale cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario nonché, qualora sussistano, l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento che concorrono alla realizzazione dell'intervento;
 - dichiarazione attestante la posizione del soggetto beneficiario in merito al regime IVA, al fine di verificarne la recuperabilità e, quindi, l'ammissibilità;
- b) acconto, pari al 40% dell'importo del contributo concesso, a seguito della presentazione della seguente documentazione:
- copia dell'atto di definizione delle procedure di selezione del contraente/determina a contrarre;
 - copia dell'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori;
 - copia del verbale di consegna lavori;
 - copia del verbale di inizio lavori;
- c) erogazione del 30% a saldo del contributo concesso, a lavori conclusi e ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute per l'intero importo dell'intervento. A tal fine il soggetto beneficiario deve aver trasmesso la seguente documentazione:
- "Modello A" debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile del procedimento da trasmettere per via telematica mediante la procedura TraMA, con allegate le scansioni delle fatture (o documenti contabili avente valore probatorio equivalente) e dei mandati;
 - copia del certificato di ultimazione dei lavori;
 - copia degli atti di liquidazione delle spese sostenute;
 - copia dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione;
 - copia degli atti di approvazione dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione;
 - documentazione fotografica ante operam, durante i lavori e post operam.
- 8.2 Qualora la spesa sostenuta e rendicontata (e ritenuta ammissibile dalla Regione) sia inferiore alla spesa ammessa, la Regione provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare di contributo da liquidare. Una spesa sostenuta e rendicontata (e ritenuta ammissibile dalla Regione) superiore alla spesa ammessa, non comporterà aumento del contributo da liquidare.

9 CUMULABILITÀ

9.1 I contributi concessi per gli interventi di cui al presente atto sono cumulabili con incentivi, contributi o altre forme di agevolazione statali, regionali o comunitari fino alla concorrenza massima del 100% del costo dell'investimento.

10 OBBLIGHI PER IL SOGGETTO BENEFICIARIO

10.1 L' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria è obbligata a:

- rispettare le scadenze temporali previste dal presente documento;
- assicurare l'eventuale cofinanziamento degli interventi;
- **assicurare il monitoraggio dell'investimento attraverso il sistema di monitoraggio Opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del D.L. n. 229/2011.** Qualora il soggetto beneficiario non provveda a tale monitoraggio, da concludersi comunque entro e non oltre il termine del 15 febbraio successivo a ciascuna annualità di competenza, la Regione Umbria provvederà a revocare il contributo e a recuperare l'intera somma erogata;
- qualora si verificano situazioni che non consentano la realizzazione degli interventi nei tempi imposti o che comportino la rinuncia al contributo, a dare immediata e tempestiva comunicazione alla Regione mediante PEC indirizzata a direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it. In caso di rinuncia, qualora siano già state erogate quote del contributo, il soggetto beneficiario provvederà a restituire le somme ricevute.

11 REVOCA

11.1 Il procedimento di revoca del contributo verrà avviato qualora si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:

- mancato completamento delle opere nei tempi stabiliti al precedente punto 6;
- mancata rendicontazione nei tempi stabiliti al precedente punto 6;
- mancata implementazione del sistema nazionale di monitoraggio Opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP MOP);
- interruzione definitiva dei lavori, anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento da parte del soggetto beneficiario;
- mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
- restituzione allo Stato, da parte della Regione Umbria, delle risorse finanziarie destinate, pro quota, agli interventi di cui al precedente punto 3 ma non rendicontabili secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 15.10.2018, a causa del mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini e dei modi previsti dal presente atto.

11.2 La revoca comporta a carico del soggetto beneficiario la restituzione delle somme trasferite da parte dell'Amministrazione regionale.

12 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

12.1 Le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'adesione al Programma, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”, sono contenute nell’Allegato 3.

- 12.2 I trattamenti di dati personali, per le finalità del Programma e per gli scopi istituzionali, sono improntati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
- 12.3 L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria acconsente alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, del finanziamento degli interventi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Umbria (pubblicazione sul B.U.R. e su sito web).
- 12.4 La Regione darà pubblicità dei dati del beneficiario, degli interventi finanziati e dell’entità del contributo concesso, anche ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Pertanto l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale acconsente a venire inclusa nell’elenco dei beneficiari pubblicato sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Regionale.

13 STRUTTURA RESPONSABILE

- 13.1 La struttura alla quale è attribuito il procedimento è la seguente

Regione Umbria

Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile

Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia.

Dirigente: dott. Andrea Monsignori amonsignori@regione.umbria.it

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Ruggiero mruggiero@regione.umbria.it

14 ALLEGATI

- Allegato 1** Elenco degli interventi ammessi a contributo
- Allegato 2** Tipologie di lavori di efficientamento energetico ammissibili
- Allegato 3** Informativa trattamento dati personali



Regione Umbria

Giunta Regionale

**PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Allegato 1

Elenco degli interventi ammessi a contributo

#	Comune	Localizzazione	n. alloggi	Importo massimo previsto (pre-gara)	Annualità di competenza
1	Perugia	Strada dei Loggi, 6-10-14	33	201.894,00 €	2021
2	Terni	Via Liutprando, 8A	40	478.800,00 €	2021
3	Terni	Via Liutprando, 26D-26E	24	287.280,00 €	2021
4	Terni	Via Pratesi	21	251.370,00 €	2021
5	Terni	Via Milazzo, 53-55	8	148.960,00 €	2021
6	Perugia	Via Messina, 127-151	66	280.896,00 €	2022
7	Terni	Via Papa Benedetto, 17-17A	15	179.550,00 €	2022
8	Terni	Via Flli Cervi, 24A-24B	10	186.200,00 €	2022
9	Terni	Via Flli Cervi, 34-36	10	186.200,00 €	2022
10	Terni	Via Romagnosi, 21A-21B	24	446.880,00 €	2022
11	Terni	Largo Mezzetti, vari civici	30	388.360,00 €	2022
12	Terni	Quartiere Metelli, vari civici	32	595.840,00 €	2023
13	Terni	Piazza della Pace	50	931.000,00 €	2023

Costo totale interventi € 4.563.230,00

Contributo massimo concedibile € 3.000.000,00
(di cui € 1.000.000 per ciascuna annualità dal 2021 al 2023)



Regione Umbria

Giunta Regionale

**PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Allegato 2

Tipologie di lavori di efficientamento energetico ammissibili

Sono ammissibili a contributo una o più delle seguenti tipologie di interventi:

- a) Isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali e/o inclinate delimitanti il volume climatizzato;
- b) Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione;
- e) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- f) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
- g) Installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
- h) Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
- i) Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- j) Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- k) Installazione di sistemi di automazione BACS (Building & Automation Control System) per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici, anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica;
- l) Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- m) Interventi sui sottosistemi dell'impianto termico (distribuzione, emissione, regolazione);
- n) Ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore (MHRV);
- o) realizzazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza, tramite sostituzione di corpi illuminanti esistenti con dispositivi ad elevata efficienza energetica e/o installazione di sistemi centralizzati di regolazione dei flussi di energia, di telecontrollo e gestione;
- p) Trasformazione dell'edificio in edificio ad energia quasi zero (nZEB).



Regione Umbria

Giunta Regionale

**PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Allegato 3

Informativa trattamento dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al *Programma regionale di investimenti per l'efficiamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica*.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel sito web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il trattamento si fonda sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico.

Il trattamento è svolto per la seguente finalità: *Programma regionale di investimenti per l'efficiamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica*, ivi compresi gli adempimenti relativi alle attività di verifica e controllo nonché agli obblighi di trasparenza e informazione dettati dalla normativa nazionale e comunitaria.

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Sono oggetto del trattamento ai sensi della presente informativa tutti i dati richiesti per la partecipazione al richiamato Programma, comprendendo anche dati comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679).

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di avviare e completare l'attuazione del *Programma regionale di investimenti per l'efficiamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica*.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori dei Servizi:

- Energia, Ambiente, Rifiuti;
- Ragioneria e Fiscalità Regionale;
- Bilancio e Finanza;
- Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

I dati oltre che agli incaricati del trattamento, al personale del Servizio, potranno essere trasmessi per quanto di competenza ad altri uffici pubblici della Regione, dello Stato e dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Non è previsto il trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679).

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti dalle specifiche normative.

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento:

- l'accesso ai dati personali che li riguardano (art. 15 Reg. (UE) 2016/679);
- la rettifica e/o l'integrazione (art. 16);
- la cancellazione (artt. 16 e 17);
- la limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi previste (art. 18)
- di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o di trasmetterli direttamente a un diverso titolare del trattamento (portabilità dei dati - art. 20);
- di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione, e al trattamento per finalità di marketing diretto (art. 21).

La richiesta dev'essere presentata alla Regione Umbria, in quanto titolare del trattamento dei dati personali. Può essere utilizzato il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato nel sito del Garante nella sezione "Modulistica" – "Modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali" (formato.docx o .pdf).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 141 del D.lgs. 196/2003), chiedendo una verifica.

Informazioni e istruzioni per la presentazione e l'invio nonché il modello di reclamo sono pubblicati nel sito del Garante nella sezione "Modulistica" – "Modello di reclamo" (formato .docx o .pdf).

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati forniti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati né a profilazione (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679).

Appendice normativa

Articoli citati nell'informativa

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) l'interessato dispone già delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
- a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
 - b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3.Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4.Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali

1.È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2.Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica